



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 09/02/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 1 febbraio 2012, n. 20

Art. 24, comma 5-bis della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i. - "Laboratorio Analisi Dott. Carlo Felice Cimadomo srl", Corso Garibaldi n. 102, Corato (Ba). Mantenimento dell'accREDITamento a seguito di trasformazione da Ditta individuale in Società a responsabilità limitata.

Il giorno 1 febbraio 2012, nella sede del Servizio AccredItamento e Programmazione Sanitaria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 25 marzo 1974 n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261 e successive integrazioni;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. L.vo n. 165/2001 e succ. modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la nota n. A00/005/372 dell'08/07/11 del Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/08/2011 - Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria. Disposizioni conseguenti alla cessazione del dirigente;

Vista la Determinazione del Direttore d'Area n. 18 del 01/09/2011 - Affidamento ad interim dell'incarico di Dirigente dell'Uff. 1.

Sulla base dell'istruttoria dalla quale emerge quanto segue:

L'art. 10, comma 1, punto 2-bis della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 s.m.i. prevede espressamente il trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio in caso di "passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all'esercizio, a società di capitale con il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51 per cento nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio".

L'art. 24, comma 5 bis, della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i. dispone, inoltre, che "la società di capitale autorizzata all'esercizio ai sensi del punto 2-bis) del comma 1 dell'articolo 10 mantiene l'accREDITAMENTO provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduto dall'azienda e/o dalla società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti".

La Regione, per il tramite del Dirigente del Settore Sanità, ai sensi del successivo comma 8 del medesimo art. 24 L.R. 8/2004, procede ogni tre anni alla verifica della sussistenza dei requisiti di accREDITAMENTO per le strutture accREDITATE istituzionalmente ex art. 24, comma 7 della stessa legge regionale.

Il Dott. Carlo Felice Cimadomo, in qualità di Legale Rappresentante del Laboratorio di Analisi Cliniche "Dott. CARLO FELICE CIMADOMO", ha comunicato con nota del 23/07/2010, di aver costituito in data 04/06/2010 la società "LABORATORIO ANALISI DOTT. CARLO FELICE CIMADOMO SRL" e, contestualmente, ha chiesto il mantenimento dell'accREDITAMENTO con il SSR in favore della costituita S.r.l., ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, punto 2-bis e dell'art. 24, comma 5-bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i.

Alla richiamata istanza il Dott. Cimadomo ha, peraltro, allegato:

- l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata denominata "LABORATORIO ANALISI DOTT. CARLO FELICE CIMADOMO SRL", redatto dal Dott. Romualdo de Scisciolo, notaio in Corato, in data 19/05/2010 (rep. n. 9989, racc. n. 5098, registrato a Bari il 04/06/2010 al n. 12654), dal quale si evince che la quota partecipativa nella società da parte del Dott. Cimadomo è pari al 100%;
- il certificato della CCIA di Bari di iscrizione della costituita S.r.l. nella sezione ordinaria, con il numero REA 528962 e Codice Fiscale 07058920724, completo del certificato antimafia;
- l'autorizzazione sanitaria n. 21513 del 12/07/2010, con la quale il Comune di Corato ha autorizzato la voltura dell'autorizzazione sanitaria in favore della Società "LABORATORIO ANALISI DOTT. CARLO FELICE CIMADOMO SRL" con sede in Corso Garibaldi n. 102;
- copia dell'ultimo contratto sottoscritto con la ASL BA (2009).

Il Dott. Cimadomo, con successiva nota del 4/7/2011, ad integrazione della citata autorizzazione sanitaria del Comune di Corato, ha trasmesso allo scrivente Servizio un successivo atto di specificazione della predetta autorizzazione sanitaria n. 21513 con il quale il Comune di Corato, in data 1/7/2011, ha dato atto che il Responsabile Sanitario del Laboratorio in oggetto è il Dott. Carlo Felice Cimadomo, biologo, nato a Iseo (BS) il 12/5/1947 e residente in Corato alla Via Carmine n. 31.

Peraltro il Dott. Cimadomo, titolare di autorizzazione all'esercizio e accREDITAMENTO provvisorio per l'omonimo laboratorio, con sede a Corato in Corso Garibaldi n. 102, convenzionato fin dal 01/04/1981 con la ex AUSL BA/1 e successivamente - a seguito dell'accorpamento degli ambiti territoriali aziendali - con la ex AUSL BA/2 dall'1/1/2006 e con l'ASL BA a partire dall'1/1/2007, transitoriamente e poi provvisoriamente accREDITATO con il SSR ai sensi dell'art. 6, co. 6 della L. 724/1994, positivamente valutato dal Dipartimento di Prevenzione ASL BA ex D.G.R. 1398/07 giusta nota prot. n. 53738/1 del 29/03/2011, aveva già presentato con nota del 04/11/2010 istanza per l'accesso, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, della L.R. 4/2010, alla fase di accREDITAMENTO istituzionale, autocertificando il possesso di

tutti i requisiti ulteriori di carattere strutturale e tecnologico previsti, per la tipologia di appartenenza della struttura, dal R.R. n. 3/2005 s.m.i.

Per quanto innanzi esposto si propone il mantenimento dell'accreditamento istituzionale, già riconosciuto ex art. 12, L.R. n. 4/2010 al Dott. Carlo Felice Cimadomo in qualità di titolare dell'omonimo Laboratorio di Analisi Cliniche, in capo alla società "LABORATORIO ANALISI DOTT. CARLO FELICE CIMADOMO SRL", con sede nel Comune di Corato (BA) in Corso Garibaldi n. 102.

Tale mantenimento dell'accreditamento resta subordinato al vincolo della permanenza nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio con una quota non inferiore al 51% ed all'esito positivo della verifica del possesso degli ulteriori requisiti di carattere strutturale, tecnologico e organizzativo previsti, per la tipologia di appartenenza della struttura, dai Regolamenti Regionali n. 3/2005 e n. 3/2010.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio

Rossella Caccavo

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

1. Di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento, già posseduto dal Laboratorio di Analisi Cliniche "Dott. CARLO FELICE CIMADOMO" di Corato, in capo alla società "LABORATORIO ANALISI DOTT. CARLO FELICE CIMADOMO SRL", con sede nel Comune di Corato in Corso Garibaldi n. 102;
2. Di precisare che tale mantenimento dell'accreditamento, in applicazione della citata normativa, resta subordinato al vincolo della permanenza nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio con una quota non inferiore al 51% ed all'esito positivo della verifica del possesso degli ulteriori requisiti di carattere strutturale, tecnologico e organizzativo previsti, per la tipologia di appartenenza della struttura, dai Regolamenti Regionali n. 3/2005 e n. 3/2010;
3. Di stabilire che la società "LABORATORIO ANALISI DOTT. CARLO FELICE CIMADOMO SRL", con sede nel Comune di Corato in Corso Garibaldi n. 102, è obbligata al rispetto di quanto previsto all'art. 27 della L.R. 28/05/04 n. 8 e s.m.i.;

4. Di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società “LABORATORIO ANALISI DOTT. CARLO FELICE CIMADOMO SRL”, con sede nel Comune di Corato in Corso Garibaldi n. 102;
- al Sindaco del Comune di Corato;
- al Direttore Generale della ASL BA, per quanto di competenza;
- alla SvimService S.p.A. di Molfetta, per quanto di competenza.

5. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente Servizio APS

Silvia Papini
